

STATUTO

DENOMINAZIONE E SCOPI

ART. 1 – L'”Associazione culturale” denominata ACCADEMIA ARTE E LINGUA FIRENZE ha sede in Firenze, via Ghibellina 42r/54.

L'associazione opera ai sensi del Codice Civile, della Legge n. 266/91 e Leggi regionali attuative in materia di volontariato e del D. L.vo 4 dicembre 1997 n. 460. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e non persegue finalità di lucro ed apartitica senza discriminazione di tipo sociale, razziale, economico, culturale, politico, confessionale.

ART. 2 – L'Associazione si propone di:

- a) operare nel campo dell'assistenza agli studenti di tutti i livelli scolastici e universitari, in particolar modo stranieri provenienti dalla CINA ed ASIA in genere, per favorire, durante il periodo degli studi, le condizioni di assistenza economica e sociale in genere. Verrà attivato uno sportello aperto al pubblico di ascolto e pronta accoglienza, particolarmente orientato alla risoluzione di urgenti situazioni di bisogno (alloggio, viaggi di rientro in patria, acquisto libri, premi di studio, salute, ed altro);
- b) organizzare attività artistiche e didattiche, formative a carattere culturale, iniziative particolari di corsi, seminari e manifestazioni varie. Particolare attenzione, oltre ai corsi di pittura, grafica, scultura, scenografie design è rivolta alla promozione di corsi di lingua italiana, distribuiti per livello di apprendimento volti per realizzare un processo permanente di reciproca educazione alla pace ed alla mondialità;
- c) promuovere lo sviluppo di scambi artistici e culturali con singoli e con associazioni italiane ed estere; collaborare con enti e associazioni pubbliche e private, singole persone per il conseguimento di fini artistici e culturali dell'Associazione, oltre alla collaborazione con organismi pubblici e privati per iniziative varie di assistenza, di solidarietà, anche internazionale e culturali in genere; mostre e convegni artistici
- d) svolgere qualunque altra attività coerente con gli scopi stabiliti dallo Statuto, inoltre compiere tutti gli atti utili alla realizzazione degli scopi attinenti ai medesimi.

L'Associazione si prefigge in tal maniera di aiutare i giovani studenti ad acquisire le conoscenze artistiche senza dimenticare i valori universali della propria cultura di origine. L'Associazione opera quindi a favore della popolazione cinese ed asiatica in modo costante, attivo e diretto.

L'Associazione potrà, su decisione dell'Assemblea dei Soci, far parte di federazioni, fondazioni, o enti simili, aventi fini sociali conformi al presente Statuto.

ART. 3 – L'Associazione persegue comunque esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ex articolo 10/b del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'Articolo 2, punti A,B, C, D.

SOCI E PATRIMONIO

ART. 4 – Possono essere soci dell'Associazione coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, chiedano di farne parte e siano in grado di favorirne il raggiungimento degli scopi indicati nel precedente art. 2. L'Associazione opera quindi attraverso la prevalente opera assolutamente gratuita dei soci volontari nel rispetto dei comma primo e secondo art. 3 Legge R.T. 28/93. Per essere ammesso a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo con indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità; dichiarare di attenersi al presente statuto e alle liberazioni degli organi sociali e pagare la quota sociale.

ART. 5 – I soci vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. Ci sono 4 categorie di soci:

- fondatori: sono coloro che hanno contribuito alla costituzione della presente fondazione e che avranno sempre la possibilità di esprimere almeno un membro del Comitato Direttivo che potrà essere sia uno dei soci fondatori stessi o persona scelta dai soci fondatori stessi e loro fiduciaria,
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
- L'ammissione a socio ha validità annuale.
- L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 6 – L'esclusione dei soci viene decisa dal Consiglio Direttivo quando il medesimo:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi statutari;
- b) danneggia moralmente o materialmente l'Associazione;
- c) non osserva le disposizioni statutarie o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali;
- d) senza giustificati motivi non adempie agli obblighi assunti verso l'Associazione;
- e) non corrisponda le quote sociali determinate annualmente dall'assemblea ordinaria nei termini e nei modi da questa stabiliti.

Il socio che si dimette o decade o viene escluso, non ha diritto al rimborso delle quote pagate.

ART. 7 – L'Associazione attua le proprie finalità con i contributi dei soci, di Enti pubblici o con donazioni o eredità di beni.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre "Associazioni" che per legge, statuto o regolamento facciano parte di una medesima ed unitaria struttura.

È altresì fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI E FUNZIONAMENTO

ART. 8 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

ART. 9 – L'Assemblea generale:

- a) rappresenta tutti i soci che hanno tutti diritto di parteciparvi e le sue deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci;
- b) L'assemblea generale si riunisce su delibera del Consiglio Direttivo una volta l'anno, previa convocazione, anche per posta elettronica, con preavviso di 12 giorni, per l'approvazione del Bilancio consuntivo con indicati beni, contributi e lasciti su convocazione del Consiglio Direttivo e ogni volta lo ritenga necessario il Consiglio stesso o almeno un decimo degli associati;
- c) indica le direttive generali sull'Associazione;
- d) elegge i membri del Collegio Sindacale e approva o rifiuta le modifiche dello Statuto eventualmente proposte dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con almeno la presenza, di persona o per delega ad altro associato, della metà dei soci, in prima convocazione; in seconda convocazione sono prese a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti. Per le modifiche dello Statuto occorrono la maggioranza e il numero legale previsto per la prima convocazione. Nell'approvazione del Bilancio annuale i membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al voto.

ART. 10 – Il **Consiglio Direttivo** è formato da TRE membri eletti dall'Assemblea generale tra i soci; qualora per dimissioni o altra causa, venga a mancare un membro del Consiglio, la sostituzione sarà decisa dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) collaborare con la Direzione per la migliore riuscita delle iniziative programmate, insieme con la Direzione del Centro medesimo; secondo le finalità del presente Statuto;
- b) amministrare i fondi ed i beni dell'Associazione secondo gli scopi statutari e le norme di legge, nonché redigere il Bilancio annuale;
- c) deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;

d) proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni sei mesi su convocazione del Presidente e ogni volta lo ritengano opportuno almeno due dei suoi membri.

Le cariche dei componenti del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 – Il **Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, resta in carica cinque anni ed è il rappresentante legale dell'Associazione a tutti gli effetti, compresi quelli giudiziari.

Compiti del Presidente sono:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea generale e le riunioni del Consiglio Direttivo, convocare il Consiglio medesimo;
- b) Far attuare il programma dell'Associazione, definito dal Consiglio Direttivo. Per questo assegna compiti e ruoli a ciascun membro dell'Associazione prende tutte le decisioni necessarie per garantire il rispetto delle norme statutarie e favorire le attività dell'Associazione;
- c) promuovere i contatti che ritiene più opportuni nei confronti delle istituzioni pubbliche e private e di ogni altra realtà esterna per l'attuazione delle iniziative intraprese dall'Associazione;
- d) presentare all'Assemblea generale il Bilancio annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

ART. 12 – la cariche stabilite dai soci fondatori sono le seguenti:

Viti Andrea, Presidente

Weibel Helena Anna, Vice-Presidente e Tesoriere

Viti Natalia, Segretario

ART. 13 – In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale determinerà modalità e destinazione della liquidazione salvo per quanto acquistato a titolo personale dai soci e posto a servizio dei fini dell'Associazione ai sensi del Codice Civile e della Legge 266/91.

È fatto obbligo devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14 – Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di Legge.

Viti Andrea, Presidente

Weibel Helena Anna, Vice-Presidente e Tesoriere

Viti Natalia, Segretario

Firenze, 08/03/2017